



Sent. n. 320/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

Composta dai Signori Magistrati

Paolo Novelli	Presidente
Carola Corrado	Giudice
Michele Minichini	Giudice - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 74081 R.G. promosso dalla Procura regionale presso questa Sezione nei confronti di:

- Adinolfi Maria, nata a Mercato San Severino (Sa) il 6.6.1948 e residente in Salerno alla via De Bartolomeis Ludovico n. 11 (DNLMPA48H43F138M), rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Abbamonte (BBMNDR62D18F839S), con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via G. Melisurgo n. 15 (andreaabbamonte@avvocatinapoli.legalmail.it);
- Girardi Francesco, nato a Napoli l'8.6.1970 e ivi residente in via Eduardo De Filippo n. 8 (GRRFNC70H08F839M), rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Sorrentino (SRRGCR63D17E486O), con il

quale elettivamente domicilia presso il suo studio in Napoli alla via
Ponte di Tappia n. 47
(giancarlosorrentino@avvocatinapoli.legalmail.it).

Visti l'atto di citazione e gli altri atti del giudizio;

uditi nell'udienza del giorno 8 febbraio 2024, con l'assistenza del
Segretario dott. Francesco Fiordoro, il relatore Michele Minichini, il
rappresentante del Pubblico Ministero il Vice Procuratore Generale
Raffaella Miranda, per Adinolfi Maria l'avv. Andrea Abbamonte e per
Girardi Francesco l'avv. Giancarlo Sorrentino.

Fatto

1. Con atto depositato in data 27.9.2023, ritualmente notificato, la
Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale citava in
giudizio gli odierni convenuti Adinolfi Maria e Girardi Francesco per
chiederne la condanna, a titolo di colpa grave, al pagamento in favore
della Regione Campania della somma di € 434.522,94 oltre
rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

La vicenda traeva origine dalla comunicazione della Regione ai sensi
dell'art. 23 comma 5 della l. 27.12.2002 n. 289 inviata alla Procura
erariale delle deliberazioni della Giunta regionale n. 258 e n. 259 del
24.5.2022 e n. 532 dell'11.10.2022 che riconoscevano i debiti fuori
bilancio, ex art. 73 comma 1 lett a) del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118, per la
rispettiva somma di € 257.535,93, € 158.333,90 ed € 18.653,11, per
un ammontare complessivo pari a € 434.522,94.

Le ragioni dei predetti riconoscimenti si riferivano alla definizione di una serie di contenzioni innanzi alla magistratura ordinaria e al giudice amministrativo che condannavano la Regione Campania al pagamento dei suddetti importi in considerazione dell'accertamento dell'esatto adempimento di una serie di obbligazioni contrattuali connesse al progetto delle "buone prassi" eseguite dalla RTI De Lorenzo Formazione s.r.l. (capofila mandataria) con altre società (CK Associati S.r.l., Fosvi S.c.r.l., Ideeazione Impresa S.r.l., Studio Azienda S.r.l.).

L'attore erariale ricostruiva i fatti precisando che per la realizzazione di studi e analisi per la creazione di un modello di trasferimento in altri Paesi delle cd. "buone prassi" campane afferenti alla formazione, il dott. Francesco Girardi provvedeva alla pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento del relativo servizio, precisando che l'appalto concorso avrebbe dovuto seguire la procedura accelerata.

Successivamente la dott.ssa Maria Adinolfi, dirigente coordinatrice dell'Area regionale n. 17, provvedeva al trasferimento di risorse pari a € 8.775.638,40 dalla misura 3.5 alla misura 3.9. Le predette risorse economiche venivano destinate ai primi tre classificati della graduatoria e precisamente alla Ernst & Young financial business advisor spa (primo classificato), alla De Lorenzo Formazione s.r.l. (secondo classificato) e al Consorzio Lecole (terzo classificato). Infine veniva costituito anche un comitato di Pilotaggio volto alla validazione

della progettazione esecutiva, al coordinamento e al monitoraggio delle attività delle RTI, il cui Presidente era il convenuto Girardi.

In seguito gli organi di controllo della Regione (in particolare l'Ufficio di Piano) riscontravano una serie di irregolarità del suddetto iter procedimentale, cosicchè con i decreti n.ri 673 e 674 dell'8.9.2009 e n. 825 del 18.11.2009 (a firma del dirigente dott. Massimo Angrisano) si provvedeva alla revoca del finanziamento assentito alle tre RTI.

I predetti provvedimenti di revoca generavano un contenzioso innanzi alla magistratura ordinaria che si concludeva con l'accertamento dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, con la conseguente condanna della Regione Campania alla corresponsione alla RTI De Lorenzo Formazione srl della somma di € 1.049.631,92, comprensiva di interessi legali e moratori dalla data del 10.04.2010 al 18.06.2014.

L'attore erariale ravvisava così nel comportamento dei convenuti i presupposti della responsabilità amministrativo-contabile.

Sotto il profilo dell'antigiuridicità poneva in evidenza le gravi illegittimità del procedimento di gara d'appalto, con particolare riferimento alla scelta ingiustificata della procedura accelerata, come riscontrato dagli organi di controllo della Regione; alla modifica illegittima di programmi di spesa con provvedimenti monocratici sottoscritti dai convenuti e non a seguito di provvedimenti della Giunta; alla sostanziale rimodulazione dei progetti a gara ormai conclusa; allo scorrimento non previsto della

graduatoria attraverso il finanziamento di ulteriori due progetti non previsti.

Si sarebbe prospettata pertanto una grave violazione della disciplina del bando e della normativa degli appalti pubblici all'epoca vigente.

L'attore erariale poneva in evidenza anche la condotta scorretta di Girardi atteso che lo stesso si era autonominato nel comitato di pilotaggio dei progetti e aveva indicato quale responsabile del procedimento della gara un soggetto (dott. Boccia) che oltre a non essere in possesso dei titoli per ricoprire l'incarico era anche incompatibile con l'incarico stesso atteso che era componente della commissione giudicatrice.

In base a quanto prospettato, di conseguenza sussisterebbe sia il danno erariale, in quanto la Regione Campania a seguito del contenzioso sfavorevole provvedeva al pagamento di prestazioni non utili, sia il rapporto di causalità tra la condotta dei due convenuti e il pregiudizio patrimoniale patito dalla Regione, avendo la loro attività viziato il procedimento e determinato prima la decertificazione e, successivamente, il necessario intervento di autotutela.

Infine sotto il profilo dell'elemento soggettivo la Procura prospettava la colpa grave in considerazione della palese e grave violazione della normativa e degli autovincoli amministrativi, nonché delle elementari regole di prudenza, perizia e diligenza, nel caso specifico in materia di procedura di scelta del contraente.

2. Nella fase preprocessuale, a seguito di invito a fornire deduzioni dell'8.11.2022 e dell'invito a dedurre integrativo dell'11.7.2023, i prevenuti inviavano note difensive che non erano però ritenute tali da integrare un'esimente della contestata responsabilità, sicchè veniva emesso coerente atto di citazione.

In tale fase, inoltre, il Presidente di questa Sezione con l'ordinanza n. 4 del 26.5.2023 accoglieva la richiesta di proroga della Procura del termine per il deposito della citazione e con l'ordinanza n. 6 del 18.7.2023 rigettava la seconda richiesta di proroga del predetto termine.

3. Con la memoria di costituzione del 25.10.2023 e la memoria difensiva del 19.1.2023 la difesa della convenuta Adinolfi eccepiva in via preliminare la carenza di legittimazione passiva della convenuta e la prescrizione quinquennale del diritto azionato.

Nel merito rappresentava che l'Adinolfi (coordinatrice dell'Area 17 della Regione sino all'1.7.2007) non poteva rispondere dei fatti oggetto del presente giudizio, atteso che tutti gli atti della procedura di gara erano stati sottoscritti da Girardi e che l'Adinolfi aveva solo rimodulato le risorse residue per evitare overbooking.

In punto di utilitas evidenziava che le attività della RTI De Lorenzo erano state rendicontate e che le prestazioni erano state ultimate come rappresentato dalla stessa Guardia di Finanza nella relazione del 26.5.2010.

Quindi, secondo la difesa dell'Adinolfi si sarebbe in presenza eventualmente di un danno da concorrenza non attribuibile alla convenuta, ma non di un danno pari all'intero ammontare dei provvedimenti di riconoscimento dei debiti, atteso che l'importo di € 435.522,94 costituirebbe il saldo della prestazione della RTI De Lorenzo srl.

Infine in ordine all'elemento soggettivo, le predette considerazioni ne escludono la configurabilità.

Concludeva con la richiesta di esercizio del potere riduttivo.

4. Con la memoria di costituzione del 18.1.2024 la difesa di Girardi eccepiva in via preliminare l'inammissibilità dell'atto di citazione atteso che sarebbe stato depositato oltre il termine del 27.7.2023 come indicato dal Presidente della Sezione; nonché l'improcedibilità della domanda in considerazione dell'ampliamento della richiesta del danno avanzata con il secondo invito a dedurre. Eccepiva la prescrizione quinquennale del diritto azionato atteso che il fatto dannoso si sarebbe prodotto nel 2007.

Nel merito rilevava l'estraneità del Girardi alla vicenda atteso che lo stesso aveva cessato ogni rapporto di lavoro con la Regione nel dicembre 2009, invece il danno sarebbe riferibile a una serie di pronunce giurisdizionali successive al 2010, nonché al comportamento inadempiente della Regione nei confronti delle società. Quindi, il prospettato danno sarebbe causalmente

ricollegabile al mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte della Regione, che non avrebbe versato il quantum spettante alle società.

Inoltre rilevava la correttezza del contegno di Girardi perché volto a determinare un ampliamento e un arricchimento dei risultati dei progetti “buone prassi”.

Evidenziava che le attività svolte dalle RTI erano coerenti con gli obiettivi perseguiti e ciò risultava provato dal fatto che con le sentenze del 2014 e del 2018 il giudice ordinario dava conto dell'esatto adempimento delle prestazioni delle RTI, e pertanto non si configurerebbe alcun danno erariale.

Per quanto sopra rappresentato non sussisterebbe nemmeno la colpa grave e ciò sarebbe confermato dal fatto che con la sentenza del 2012 (n. 2321) il Consiglio di Stato aveva annullato l'atto di revoca del finanziamento alla Ernst e Young, confermando la bontà dell'operato del Girardi.

Concludeva per il rigetto delle pretese attoree e in via gradata per l'esercizio del potere riduttivo.

5. All'udienza dell'8.2.2024 le parti si riportavano all'atto introduttivo e alle memorie di costituzione.

5.1. In particolare la Procura precisava che la difesa di Adinolfi si costituiva con una prima generica memoria del 25.10.2023 e in seguito con una seconda memoria del 19.1.2024 di ventisette pagine e

chiedeva dichiararsi l'inammissibilità della seconda in quanto l'art. 90 c.g.c. prevede che nella sola comparsa di risposta si deve prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda e non in altro momento; se il Collegio avesse considerato ammissibile la seconda memoria chiedeva un termine di risposta. In ordine al convenuto Girardi contestava l'eccezione di inammissibilità della citazione, avendo rispettato i termini indicati nell'art. 67 c.g.c.; contestava l'eccezione di inammissibilità della domanda attorea per l'ampliamento della richiesta del danno, avendo agito secondo giustizia e nel pieno rispetto del principio del contraddittorio. Per tali ragioni chiedeva l'integrale accoglimento della domanda.

5.2. La difesa di Adinolfi contestava quanto rappresentato dall'attore erariale in ordine all'asserita inammissibilità della memoria del 19.1.2024, essendo stata la stessa depositata nei venti giorni antecedenti l'udienza; eccepiva la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno, in quanto i fatti di causa erano già noti all'Amministrazione sin dal 2010; rilevava l'effetto negativo della revoca del finanziamento da parte della Regione avvenuta a prestazioni già eseguite; ribadiva l'assenza di nesso di causalità tra il comportamento dell'Adinolfi e i fatti oggetto del giudizio; riteneva che la Regione non avesse subito alcun danno atteso che le prestazioni erano state eseguite; rilevava l'assenza della colpa grave della convenuta. Concludeva insistendo per il rigetto delle pretese attoree.

5.3. La difesa di Girardi ribadiva quanto rappresentato nella memoria di costituzione in punto di inammissibilità della citazione e di prescrizione del diritto al risarcimento del danno; poneva in evidenza che nella fattispecie in esame, atteso che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio è del 2022, dovrebbe trovare applicazione l'art. 21 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 che prevede che per i soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti l'azione di responsabilità è limitata alle sole ipotesi di condotta dolosa e non gravemente colposa; ribadiva che la fonte del danno non è ascrivibile al contegno di Girardi ma ai provvedimenti di revoca dei finanziamenti, ovvero a fatti successivi al 2009 quando oramai il prevenuto aveva cessato ogni rapporto di lavoro con la Regione; infine e in via subordinata chiedeva l'esercizio del potere riduttivo.

6. Dopo brevi repliche delle parti, la causa passava in decisione.

Diritto

1. La fattispecie di responsabilità portata al vaglio del Collegio riguarda un'ipotesi di danno indiretto pari a € 434.522,94 oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, arrecato ai danni della Regione Campania da parte di Adinolfi Maria e Girardi Francesco.

Nello specifico con la comunicazione ex art. 23, c. 5, l. 27.12.2002 n. 289 la Regione ha informato la Procura erariale del riconoscimento dei debiti fuori bilancio adottati con le deliberazioni della Giunta regionale

n.ri 258 e 259 del 24.5.2022 e n. 532 dell'11.10.2022 che riconoscevano i debiti fuori bilancio, ex art. 73 comma 1 lett a) del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118, per la rispettiva somma di € 257.535,93, € 158.333,90 ed € 18.653,11, per un ammontare complessivo pari a € 434.522,94, a seguito della sentenza del Tribunale civile di Napoli, III Sez., n. 11981 del 9.9.2014 che ha condannato la Regione al pagamento nei confronti della De Lorenzo s.p.a. del quantum dovuto, avendo quest'ultima correttamente adempiuto alle obbligazioni contrattuali connesse al progetto delle "buone prassi".

Al riguardo, l'attore erariale ha contestato ai prevenuti, a titolo di colpa grave, un illecito comportamento atteso che sarebbero emerse una serie di irregolarità della procedura di selezione dell'operatore economico a cui affidare la realizzazione degli studi e analisi sulle modalità di trasferimento delle buone prassi e dei modelli esemplari per la formazione e in particolare: a) la genericità della motivazione in riferimento alla scelta della procedura accelerata; b) il lungo lasso di tempo trascorso tra la pubblicazione della gara (15.5.2006), l'aggiudicazione (11.6.2007) e la sottoscrizione dei contratti (luglio 2007) in contrasto con il ricorso alla procedura accelerata; c) le modifiche progettuali sostanziali post gara in violazione dei principi sulla par condicio dei concorrenti; d) le modifiche dei programmi di spesa adottati con atti monocratici (determina dirigenziale) e non con provvedimento collegiale; e) la violazione del principio della

concorrenza e della par condicio, atteso che a gara conclusa il progetto in origine rivolto a un solo operatore economico è stato poi rimodulato con modifiche sostanziali per essere affidato a tre operatori economici.

In riferimento alle prestazioni degli aggiudicatari, l'attore erariale ne ha sottolineato l'assenza di utilitas, in quanto l'ampliamento delle risorse disponibili non avrebbe fornito alcun vantaggio alla Regione, ma solo un aumento dei margini di guadagno delle RTI aggiudicatarie, con il conseguente esborso da parte dell'amministrazione regionale di € 434.522,94, pari ai debiti fuori bilancio riconosciuti con le deliberazioni sopra richiamate.

2. Preliminarmente va scrutinata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva prospettata dalla difesa di Adinolfi, in considerazione dell'estraneità della convenuta agli atti di scorrimento della graduatoria che avrebbero attivato le risorse economiche della misura 3.9, nonché in ordine al fatto che la stessa non può essere chiamata a rispondere di illegittimità che hanno determinato l'esercizio del potere di autotutela della Regione nel 2009, periodo in cui l'Adinolfi non era più coordinatrice dell'Area 17 (dall'1.7.2007 aveva cambiato incarico).

La legittimazione passiva sussiste sempre allorché vi sia coincidenza tra il soggetto della fattispecie in astratto considerata e colui contro il quale la domanda è proposta ed è affermato essere soggetto passivo

del diritto. Solo ove non vi sia questa coincidenza ed essa sia concretamente e *ictu oculi* rilevabile, il legislatore consente al Giudice di pronunciarsi estromettendo il chiamato in giudizio prima ancora di procedere all'esame del merito.

Ebbene nel caso in esame, sono da respingere le ragioni sulla base delle quali parte convenuta reputa di non essere legittimata passiva della richiesta risarcitoria, in quanto la prevenuta Adinolfi ha sottoscritto una serie di atti e provvedimenti (decreto n. 87 dell'11.6.2007; nota prot. 484928 del 30.5.2007) che hanno incrementato le originarie risorse destinate all'intervento "buone prassi", consentendo così al convenuto Girardi di procedere con lo scorrimento della graduatoria e quindi di utilizzare i maggiori fondi con modalità che, almeno secondo la prospettazione attorea, non avrebbero apportato alcuna utilità all'Amministrazione.

Per tali ragioni l'eccezione è infondata.

3. Preliminarmente va anche scrutinata l'eccezione di inammissibilità della memoria del 19.1.2024 della difesa di Adinolfi prospettata dalla Procura.

L'attore erariale al riguardo contesta il comportamento processuale della difesa di Adinolfi che con la costituzione in giudizio del 25.10.2023 nel fatto e nel diritto si sarebbe limitata a rappresentare esclusivamente che "L'atto di citazione è infondato, inammissibile ed improcedibile. La domanda risarcitoria della Procura istante deve

ritenersi prescritta per le ragioni già dedotte in sede di avvio del procedimento”, solo con la successiva memoria del 19.1.2024 la difesa avrebbe effettivamente preso posizione rispetto ai fatti posti a fondamento della domanda attorea, con le relative eccezioni processuali e di merito. Secondo l’attore erariale l’art. 90 c.g.c. consentirebbe al convenuto, a pena di decadenza, di prospettare le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio nella sola e unica comparsa di costituzione e non in altra successiva memoria.

Il Collegio non condivide la prospettazione attorea.

Non sussiste alcuna contestazione in ordine al fatto che la memoria del 19.1.2024 sia stata depositata nel rispetto del termine di venti giorni prima dell’udienza di comparizione, quindi si pone il problema di stabilire se con il deposito della comparsa di costituzione e risposta il convenuto consumi integralmente e irreversibilmente le proprie facoltà difensive, o se lo stesso possa integrare o modificare le proprie difese con un’ulteriore comparsa, comunque depositata nel rispetto del termine di cui all’art. 90 comma 1 c.g.c.

Ebbene, in linea generale, il deposito della prima memoria non consuma il potere del convenuto di difesa scritta attraverso altre memorie, e ciò significa che la “duplicazione” di un atto non comporta di per sè sempre la inammissibilità dell’atto “duplicato”, dovendosi verificare caso per caso se vi sia una compromissione delle facoltà difensive della controparte e se vi sia una effettiva irreversibile

consumazione del potere processuale della stessa.

Nel caso in esame il deposito di una seconda comparsa di costituzione e risposta non risulta aver leso il diritto di difesa dell'attore, il quale ha un riferimento temporale specifico ancorato al termine di cui all'art. 90 c.g.c., decorso il quale la parte attrice può nutrire un pieno affidamento in ordine all'operatività delle preclusioni dalla norma medesima previste; nella fattispecie in esame il deposito della seconda comparsa di costituzione e risposta in nulla ha compromesso le facoltà difensive e non ha arrecato alcun vulnus all'affidamento della parte attrice.

Quindi, non può essere dichiarata l'inammissibilità di una seconda comparsa di costituzione e risposta, qualora il deposito medesimo sia avvenuto nel rispetto del termine di cui all'art. 90 c.g.c. e salvi i casi di abuso dello strumento processuale, non potendosi ravvisare una consumazione del potere di difesa della parte convenuta sino al momento del maturarsi della barriera preclusiva di cui all'art. 90 c.g.c. (Cass. civ., Sez. II, sent. 2.9.2022 n. 25934).

Alla luce di tali considerazioni, non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità della Procura, né la richiesta del termine per controdedurre alla seconda memoria.

4. Anche l'eccezione di inammissibilità della citazione per tardività avanzata dalla difesa di Girardi è infondata.

Al riguardo l'art. 67 comma 5 c.g.c. prescrive il deposito dell'atto di citazione entro il termine di centoventi giorni dalla scadenza del

termine per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto responsabile; con istanza specificamente motivata dalla Procura, tale termine ai sensi dell'art. 68 c.g.c. può essere prorogato con ordinanza del Giudice all'uopo designato.

Ebbene con l'ordinanza n. 4 del 26.5.2023 il Presidente di questa Sezione ha accolto l'istanza di proroga del termine di centoventi giorni, considerando ragionevole la necessità di un supplemento istruttorio da parte della Procura erariale, disponendo il nuovo termine per il deposito dell'atto di citazione di 75 giorni decorrenti dal 13.5.2023.

La difesa di Girardi ritiene che tale ultimo termine (del 27.7.2023) non sarebbe stato rispettato, atteso che l'atto di citazione è stato poi depositato il 27.9.2023.

Parte convenuta, però, deve considerare che la Procura erariale in data 11 luglio 2023 ha presentato una seconda istanza di proroga, che però non è stata accolta con l'ordinanza presidenziale n. 6 del 18 luglio 2023.

Rilevato che la Procura ha legittimamente presentato una seconda istanza di proroga, in quanto l'art. 68, comma 1, del c.g.c. prevede che "l'istanza non può essere presentata per più di due volte", e che il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che "la mancata autorizzazione (della proroga) obbliga il pubblico ministero ad emettere l'atto di citazione ovvero a disporre l'archiviazione entro i successivi quarantacinque giorni", atteso che pertanto il termine ultimo

di deposito della citazione risulta il 2.10.2023, in considerazione dell'ordinanza di rigetto del 18.7.2023, e includendo anche la sospensione dei termini feriali (dal primo agosto al trentuno agosto, comma 9 dell'art. 67 c.g.c.), l'azione della Procura regionale è stata tempestivamente esercitata con il deposito dell'atto di citazione il 27.9.2023.

5. La difesa di Girardi ha eccepito anche l'inammissibilità del secondo invito a dedurre.

Si premette che la Procura dopo l'invito a dedurre dell'8.11.2022 in cui quantificava il danno ad € 274.386,15 ha notificato un secondo invito a dedurre integrativo (dell'11.7.2023) rimodulando la richiesta risarcitoria in € 434.522,94.

Al riguardo secondo la difesa di Girardi l'oggetto del presente giudizio andrebbe circoscritto esclusivamente alle contestazioni e alla quantificazione del danno operata dalla Procura con il primo invito a dedurre, perché secondo la disciplina del codice di giustizia contabile *“la domanda prospettata nell'invito a dedurre non è suscettibile di modifiche se non per elementi sopravvenuti, ovvero pregressi che siano stati dolosamente occultati (ipotesi queste che pacificamente qui non ricorrono)”*.

L'eccezione è infondata.

Dagli atti risulta effettivamente che la Procura ha notificato due inviti a dedurre (il primo dell'8.11.2022 e il secondo dell'11.7.2023) relativi alla

stessa vertenza e risulta che nel secondo invito la richiesta risarcitoria è maggiore perché è stato indicato correttamente il debito fuori bilancio oggetto di approvazione della delibera della giunta n. 258 del 25.5.2022 pari a € 257.535,93, in origine erroneamente ridimensionato in € 97.399,14.

La Procura giustifica la predetta modifica quantitativa del danno in ragione di un mero errore materiale, e pertanto, dato che il codice di giustizia contabile limita la procedura di correzione dell'errore materiale solo alle sentenze e alle ordinanze (art. 112 c.g.c.), è stata costretta, per ragioni di giustizia, a integrare l'originario invito a dedurre limitatamente al quantum debeatur con il fine di garantire il pieno contraddittorio e mettere al corrente i convenuti del refuso.

Si ricorda che l'art. 67 comma 7 del c.g.c. prevede che successivamente all'invito a dedurre la Procura non può svolgere alcuna attività istruttoria salvo la necessità di compiere accertamenti su ulteriori elementi emersi a seguito delle controdeduzioni ovvero in ipotesi di situazioni nuove rispetto alla precedente fase istruttoria.

Nè richiamato articolo, né altra normativa, preclude alla Procura di emettere, dopo un primo invito a dedurre e nei termini di legge, un secondo invito integrativo a completamento delle originarie contestazioni.

Pertanto in assenza di attività istruttoria prodromica al secondo invito a dedurre, come nel caso in esame, risulta rispettata la prescrizione

dell'art. 67, co. 7, c.g.c., nonché quanto previsto negli art. 86 e 87 del c.g.c. sussistendo piena corrispondenza del petitum e della causa petendi tra le contestazioni dei due atti preprocessuali e l'atto di citazione.

6. Va respinta anche l'eccezione di prescrizione.

Secondo la difesa dei convenuti, atteso che i fatti oggetto del giudizio si riferiscono alla Determina n. 87 dell'11.6.2007 e in ogni caso gli stessi erano conosciuti dalla Regione Campania sin dal 2009 atteso che già con la nota del 7.4.2009 gli organi di controllo della Regione avevano rappresentato le criticità contestate dall'attore erariale, il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2 della l. 15.1.1994 n. 20 è ampiamente decorso.

Tale affermazione non è corretta. Nel caso in esame il dies a quo della prescrizione dell'azione di responsabilità decorre dalla data dei provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e precisamente dal 24.5.2022 e dall'11.10.2022; pertanto, atteso che gli inviti a dedurre, atti idonei a interrompere il decorso della prescrizione, sono stati notificati il 15.11.2022 (convenuto Girardi) e il 29.11.2022 (convenuta Adinolfi), e quindi entro il termine di cinque anni previsto dall'art. 2 della l. 20/1994, l'azione esercitata dalla Procura è tempestiva.

7. Nel merito la domanda attorea è fondata nei limiti di seguito esposti.

7.1. Si premette che non assume alcun rilievo la circostanza che Adinolfi dall'1.7.2007 abbia cambiato incarico dirigenziale e che il rapporto di impiego con la Regione di Girardi sia cessato nel 2009, atteso che quanto contestato dalla Procura fa riferimento a fatti e comportamenti dei convenuti nel pieno esercizio delle loro funzioni.

7.2. La complessa vicenda oggetto dell'odierno giudizio, dipanatasi nel corso di diversi anni attraverso una serie di provvedimenti amministrativi della Regione e di provvedimenti giurisdizionali della magistratura amministrativa e ordinaria merita preventiva indicazione dei suddetti atti.

Ebbene, la Giunta Regionale con la Deliberazione n. 457 pubblicata sul BURC n. 22 del 15 maggio 2006 ha approvato l'intervento volto alla realizzazione di studi e analisi per la creazione di un modello di trasferimento delle "buone prassi" campane nei Paesi del bacino del mediterraneo e dei Paesi candidati all'ingresso dell'U.E., destinando € 3.000.000 da prelevare dalla Misura 3.5 lett. K) del P.O.R. Campania 2000/2006, e demandato al dirigente del Settore orientamento professionale (all'epoca il dott. Girardi) la predisposizione, l'approvazione e l'emanazione del bando e della documentazione necessaria per la selezione dei soggetti che avrebbero dovuto realizzare le attività.

Successivamente con il Decreto n. 67 del 15.5.2006 (pubblicato sul BURC n. 27 del 19.6.2006) il dirigente responsabile della misura

Girardi ha pubblicato il bando per l'affidamento del servizio delle "buone prassi", disponendo ai fini della selezione del contraente la procedura accelerata ai sensi dell'art. 10 del Decreto legislativo 17.3.1995 n. 157 all'epoca vigente.

Con il Decreto n. 18 del 26.1.2007 (pubblicato sul BURC n. 20 del 10.4.2007) sempre Girardi ha indicato ulteriori determinazioni per l'affidamento del servizio rilevando la necessità di adeguare la progettazione alle esigenze effettive dell'Amministrazione allo scopo di evitare sovrapposizioni relative agli ambiti di analisi e ai modelli di trasferimento proposti, anche nella prospettiva della programmazione 2007/2013.

In seguito con il Decreto n. 87 dell'11.6.2007 del Coordinatore della AGC n. 17 (dott.ssa Adinolfi), si è provveduto a trasferire dalla misura 3.5 alla misura 3.9 le risorse a sostegno delle attività collegate alla realizzazione di studi e analisi sulle modalità delle buone prassi per la formazione per un importo pari a € 8.775.638,40, con l'obiettivo di estendere il finanziamento ai primi tre classificati.

Cosicché, in considerazione dell'incremento di risorse economiche, con il decreto n. 95 dell'11.6.2007 il dott. Girardi (coordinatrice Adinolfi) ha destinando il finanziamento ai primi tre classificati della gara d'appalto: al Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) con capofila Ernst & Young financial business advisor spa (primo classificato), alla RTI capofila De Lorenzo formazione (secondo

classificato) e alla RTI capofila Consorzio Lecole (terzo classificato).

In definitiva e a seguito della predetta serie procedimentale sono stati sottoscritti nelle date del 27.7.2007, del 30.7.2007 e del 3.8.2007 i contratti con le RTI aggiudicatarie.

Successivamente e a seguito del controllo e della conseguente relazione dell'Ufficio di Piano (controllo di secondo livello) che non ha certificato la spesa per le "buone prassi" in considerazione di una serie di criticità riscontrate in punto di legittimità della procedura seguita, con i Decreti n.ri 673 e 674 dell'8.9.2009 e n. 825 del 18.11.2009 (a firma del dirigente Angrisano) la Regione ha revocato il suddetto finanziamento con conseguente richiesta di restituzione dei compensi sino a quel momento erogati alle RTI aggiudicatarie.

La decisione di revoca e la conseguente richiesta di restituzione dei compensi erogati ha determinato l'avvio di una serie di azioni esercitate dalle RTI innanzi al Giudice amministrativo e al Giudice civile; contemporaneamente si è attivato anche un procedimento penale a carico dei convenuti.

In riferimento a quest'ultimo, nello specifico l'attività d'indagine della Guardia di finanza avrebbe fatto emergere l'utilizzo personalistico dei finanziamenti pubblici, in particolare da parte di Girardi in concorso con i rappresentanti legali delle RTI coinvolte, con conseguente avvio di un procedimento penale per turbativa d'asta e truffa aggravata ai danni dello Stato, conclusosi con le sentenze n. 19942 del 13.5.2016,

n. 7242 del 13.6.2017 e n. 8219 del 26.6.2018 del Tribunale di Napoli III sez. penale con dichiarazione di non doversi procedere per prescrizione.

La magistratura amministrativa con la sent. n. 640 dell'1.2.2011 ha respinto il ricorso presentato dalla De Lorenzo formazione spa avverso il provvedimento di revoca del finanziamento, mentre il Consiglio di Stato con la sent. n. 2321 del 20.4.2012 ha accolto il gravame della Ernst & Young Financial, con conseguente annullamento del provvedimento di revoca.

Rileva in particolare nella fattispecie in esame la decisione della Sez. III del Tribunale civile di Napoli n. 11981 del 9.9.2014 (confermata dalla Corte di Appello di Napoli con sent. n. 246 del 18.1.2018, passata in giudicato) che ha condannato l'Amministrazione regionale al pagamento del quantum richiesto dalla De Lorenzo formazione spa per l'esecuzione del contratto, non avendo la Regione, senza ragione, versato il saldo nonostante l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Da tale ultimo provvedimento giurisdizionale hanno avuto poi origine le delibere di riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

Dalla documentazione in atti, dai suddetti provvedimenti della Regione e dalle decisioni giurisdizionali è emerso che: la spesa per il progetto "buone prassi" dagli iniziali euro 3 milioni è stata incrementata di euro 8,775 milioni, con il trasferimento di risorse con provvedimento dirigenziale e non con provvedimento della Giunta dalla misura 3.5.

del P.O.R. Campania alla misura 3.9; la scelta della procedura accelerata per l'appalto concorso non è stata adeguatamente motivata; vi è stata la rimodulazione dei progetti presentati dai concorrenti – aggiudicatari a gara conclusa; è stato deliberato lo scorrimento della graduatoria in piena fase istruttoria; sono stati mantenuti fermi i prezzi delle offerte nonostante la successiva modifica dei progetti; è stato deliberato nella sostanza più che un ampliamento delle attività inizialmente programmate una modifica dei progetti per realizzare una ripartizione per tipologia di intervento tra i tre soggetti aggiudicatari.

In ordine al primo profilo, si rileva che lo stanziamento dei tre milioni è avvenuto attraverso la decisione della Giunta regionale, diversamente lo spostamento di risorse dalla misura 3.5 alla misura 3.7 è avvenuto con determina dirigenziale, ebbene è questo un profilo di illegittimità, in quanto l'Adinolfi non avrebbe potuto incrementare la spesa dedicata al progetto "buone prassi", atteso che non rientrava tra le sue competenze la variazione di spesa tra le misure, ma spettava alla Giunta, né sussistono provvedimenti regionali che prevedono una deroga a quanto sopra.

In riferimento alla scelta della procedura accelerata, la motivazione indicata nel bando risulta *ictu oculi* poco chiara, la stessa quindi non è conforme ai principi giuridici in materia, atteso che è giurisprudenza costante anche dell'epoca che la motivazione posta a base

dell'adozione dei termini abbreviati dev'essere adeguata e rappresentare le ragioni dell'urgenza, e tale aspetto non è presente nel bando.

Successivamente all'incremento delle risorse, con una serie di provvedimenti a firma del dr. Girardi e anche attraverso il Comitato di Pilotaggio (il Presidente era lo stesso Girardi), organo preposto all'analisi dello stato di avanzamento del programma delle buone prassi, sono stati modificati i progetti inizialmente programmati.

Le predette modifiche hanno in sostanza stravolto le attività definite nel bando e nel contratto.

Si precisa che il capitolato d'oneri del bando chiedeva la realizzazione di cinque fasi progettuali e cioè: fase 1, l'analisi del territorio; fase 2, la progettazione del modello di trasferimento delle buone prassi attraverso convegni, piani di coinvolgimento dei key actors, workshop, azioni di promozione per la creazione di reti territoriali permanenti; fase 3, comunicazione e sensibilizzazione; fase 4, realizzazione di benchmarking di trasferimento delle buone prassi; fase 5, implementazione di un sistema di web based.

Ebbene successivamente allo scorrimento della graduatoria le predette attività sono state modificate con particolare riferimento alla fase 1 che è stata ripartita in tre filiere differenti per essere affidata a ogni singolo raggruppamento e alla fase 2 con il relativo incremento del numero dei convegni e dei workshop formativi.

Con tale contegno risultano violati gli elementari principi dei contratti pubblici e nello specifico la par condicio tra concorrenti e il divieto di variazioni sostanziali dell'appalto. Nello specifico sarebbe risultato compatibile con la normativa all'epoca vigente e ai principi eurounitari attivare una nuova procedura concorsuale con un nuovo capitolato d'oneri corrispondente alle modifiche in seguito apportate al programma iniziale al fine di consentire una nuova partecipazione sulla base delle nuove regole.

Ebbene tutto ciò non è stato fatto e l'azione amministrativa attraverso i provvedimenti a firma del dr. Girardi è stata orientata secondo prospettive non conformi alla legge.

7.3. Per tali ragioni, nel caso di specie, il Collegio reputa che, in base alla documentazione in atti e alle risultanze del processo civile e penale, sussiste la responsabilità contabile-erariale dei prevenuti Adinolfi e Girardi, in quanto si considerano integrati a loro carico tutti gli elementi tipici della responsabilità amministrativa, consistenti nel danno patrimoniale economicamente valutabile arrecato alla pubblica amministrazione, nella condotta connotata da colpa grave, nel nesso di causalità tra detta condotta e l'evento dannoso, nonché nella sussistenza di un rapporto di servizio fra colui che ha provocato il danno e l'ente danneggiato.

7.4. Quanto al danno patrimoniale arrecato alla Regione, questo Collegio ritiene che lo stesso sussiste nei termini indicati dall'attore

erariale, in conseguenza dei pagamenti corrisposti con le deliberazioni di riconoscimento di debiti fuori bilancio nn. 258 e 259 del 24 maggio 2022 e n. 532 dell'11 ottobre 2022, senza che, come di seguito sarà precisato, l'Amministrazione regionale abbia conseguito alcuna utilità dalle prestazioni effettuate dalle RTI.

7.5. Quanto al rapporto di servizio in ragione del quale si sarebbe verificato il fatto dannoso, è pacifica e incontestata la circostanza per cui i convenuti, all'epoca dei fatti di causa, erano dirigenti dipendenti della Regione Campania.

7.6. Dall'analisi della documentazione in atti, inoltre, sussistono ulteriori due pacifiche circostanze. Adinolfi nella qualità di dirigente coordinatore dell'AGR 17 ha sottoscritto i provvedimenti di trasferimento delle risorse dalla misura 3.5 alla misura 3.9 e Girardi ha sottoscritto tutti i provvedimenti dal bando all'aggiudicazione.

Le criticità dei predetti provvedimenti hanno attivato il procedimento che ha determinato la revoca dei finanziamenti e la contestuale richiesta di restituzione e il mancato riconoscimento del saldo alle RTI aggiudicatarie.

Da tali revoche poi si è sviluppato il contenzioso in sede civile che ha determinato la condanna della Regione da cui poi le deliberazioni di riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

Da tanto di conseguenza emerge anche la sussistenza del nesso di causalità tra il comportamento dei prevenuti e il danno consistente nel

pagamento da parte della Regione del quantum a titolo di risarcimento in sede civile, superando così anche la contestazione dedotta dalla convenuta Adinolfi con il motivo sub III.8, con cui ha ritenuto non sussistente il predetto nesso.

Infatti, se la dirigente Adinolfi non avesse illegittimamente spostato le risorse da un capitolo a un altro il dr. Girardi non avrebbe potuto provvedere con lo scorrimento della graduatoria.

7.7. Ne consegue così la piena esistenza nella fattispecie dell'elemento oggettivo costitutivo della responsabilità erariale contestata al convenuto dalla Procura erariale.

7.8. Sussiste, inoltre, anche l'elemento costitutivo della responsabilità erariale ascrivibile ai convenuti sotto il profilo soggettivo, e ciò quantomeno per colpa grave.

In ordine al tale elemento non può essere accolta la richiesta della difesa di Girardi di applicazione dell'art. 21 del D.L. 76/2020 che prevede che per i soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti l'azione di responsabilità è limitata alle sole ipotesi di condotta dolosa (quindi non anche colpa grave). La predetta normativa ha carattere sostanziale e non processuale e quindi, anche alla luce del principio espresso dall'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, la sua applicazione non si estende ai rapporti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore, come la fattispecie oggetto del presente giudizio che involge contegni illeciti dei convenuti degli

anni 2006/2007.

Tanto considerato, si deve osservare che nè il bando d'appalto, né altro provvedimento anche a carattere normativo regionale, all'epoca prevedeva lo scorrimento della graduatoria nella materia oggetto dell'odierno esame. La normativa degli appalti, *ratione temporis*, prescriveva precisi obblighi in punto di motivazione dell'urgenza ai fini della riduzione dei tempi e vietava dopo l'aggiudicazione le variazioni sostanziali del capitolato d'onori, prescrizioni disattese dai convenuti (oltretutto dalla pubblicazione del bando (giugno 2006) all'assegnazione delle risorse (luglio 2007) è trascorso più di un anno); all'epoca, inoltre, non vi era alcuna possibilità dei dirigenti di spostare risorse da una misura all'altra, e nel caso in esame il trasferimento delle risorse è avvenuto in violazione della delibera giuntale che aveva stanziato per il progetto tre milioni di euro.

Atteso che i convenuti all'epoca erano dirigenti e quindi non potevano non essere a conoscenza, o almeno avrebbe dovuto diligentemente informarsi, in base alle loro competenze e alla normativa di settore, si è determinata una chiara violazione degli obblighi della normativa di contabilità, della disciplina degli appalti e del procedimento amministrativo.

Tale contegno poco diligente non può essere giustificato dal fatto che, almeno come adombrato dalla difesa dei convenuti, probabilmente il fatto generatore del danno sarebbe da riferire ai provvedimenti di

revoca del finanziamento e dalle presunte successive omissioni. Tanto dedotto non è corretto atteso che il danno è da far risalire alla condotta illecita dei convenuti in occasione della procedura di gara e non in momenti successivi.

Pertanto si rafforza il convincimento del Collegio in ordine al fatto che le decisioni dei dirigenti qui convenuti sono state oggetto di scarso approfondimento pur essendo gli stessi in possesso di tutti gli strumenti necessari per procedere secondo i dettami normativi. Anche perché il corretto comportamento nei sensi indicati dalla normativa, assolutamente esigibile da parte dei convenuti in quanto funzionale al disimpegno delle ordinarie funzioni amministrative, non implicante il superamento di particolari oneri e difficoltà, sarebbe stato ancora di più imposto dalla natura del ruolo di dirigente esercitata da Adinolfi e Girardi, il quale include il dovere di adottare il corretto procedimento prescritto dalla legge in ordine agli atti che emana.

È perciò corretto ritenere, secondo un giudizio prognostico ex ante, che un'attenta analisi della questione avrebbe evitato il danno arrecato alla Regione.

Il contestato danno deve, perciò e a ragione, reputarsi riconducibile alla condotta gravemente colposa serbata dai convenuti, i quali hanno evidentemente violato gli obblighi e i doveri che derivano dalla loro posizione dirigenziale, avendo con superficialità e disattenzione gestito la procedura concorsuale in argomento, la cui corretta

definizione non avrebbe richiesto, come detto, il disimpegno di adempimenti di particolare difficoltà e complessità o una soglia di attenzione particolarmente elevata.

Ne consegue l'infondatezza delle censure dei convenuti volte ad escluderne la responsabilità amministrativa.

8. Occorre ora esaminare la questione afferente alla non utilità delle prestazioni erogate dalla De Lorenzo Formazione.

E' questo un punto in cui si è particolarmente sviluppata la discussione tra la Procura e le difese dei convenuti, in considerazione del fatto che secondo questi ultimi la Regione non avrebbe subito alcun danno perché le RTI avrebbero correttamente adempiuto alla prestazione oggetto del contratto, come confermato dalla sentenza del Tribunale civile di Napoli, III Sez., n. 11981 del 9.9.2014 che ha condannato la Regione al risarcimento di quanto dovuto per l'attività svolta.

Ebbene le difese confondono l'aspetto attinente alla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte delle RTI dai vantaggi che l'Amministrazione avrebbe conseguito nonostante la condotta illecita del pubblico dipendente.

Al riguardo l'art. 1, comma 1 bis, della l. n. 20/1994 dispone che: "Nei giudizi di responsabilità amministrativa deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'Amministrazione d'appartenenza o dalla comunità amministrata in correlazione ai comportamenti tenuti dagli amministratori o dai dipendenti pubblici soggetti al giudizio di

responsabilità”.

Per effetto di tale norma è stato introdotto nell'ambito del giudizio di responsabilità amministrativa il noto principio civilistico della “compensatio lucri cum damno” che in sostanza impone al Giudice di tenere conto di qualsiasi vantaggio fruito dall'Amministrazione purchè conseguenza immediata e diretta del fatto illecito ovvero di atti illegittimi o comportamenti contra legem.

In sostanza la quantificazione del danno effettivamente risarcibile costituisce il risultato di una valutazione globale, da parte del Giudice, degli effetti comunque oggettivamente prodottisi, ragion per cui, onde essere, in una certa misura, compensabile con il nocumento patrimoniale, il vantaggio deve porsi in stretto rapporto di causalità con il fatto illecito nonchè essere afferente al bene o all'interesse pubblico leso.

Al riguardo la giurisprudenza ha individuato una serie di criteri a cui attenersi: a) l'accertamento dell'effettività dell'utilitas conseguita; b) la sussistenza di un medesimo fatto generatore determinante sia il danno sia il possibile vantaggio in relazione ai comportamenti tenuti; c) l'appropriazione dei risultati da parte dell'Amministrazione; d) la rispondenza dell'utilità ai fini istituzionali dell'amministrazione che la riceve.

Ebbene dalla documentazione in atti risulta che le originarie attività oggetto d'appalto sono state suddivise per i tre raggruppamenti così

ogni singolo raggruppamento ha svolto parte del lavoro che inizialmente avrebbe dovuto eseguire solo uno di loro; in sostanza lo stesso servizio è risultato triplicato senza giustificazione del peso economico, con relativo pagamento da parte della Regione di prestazioni inutili.

Quindi manca in radice l'effettività dell'utilitas conseguita, né risulta che la Regione si sia appropriata dei risultati dell'attività svolta, essendo la stessa appunto inutile.

8.1. Ricostruito in tal modo il contegno dei convenuti, con riferimento alla quantificazione del danno, la Procura ha attribuito un'eguale quota di risarcimento per ciascuno di essi.

Ebbene prendendo in considerazione il rilevante e preponderante contributo illecito di Girardi nella produzione del danno, avendo lo stesso sottoscritto una sequenza di provvedimenti illegittimi (come sopra descritto) con particolare riferimento al bando non motivato in punto di riduzione dei tempi, ai provvedimenti che hanno comportato il non conforme scorrimento della graduatoria, alla ingiustificata modifica sostanziale dell'originario capitolato d'onori attraverso il comitato di Pilotaggio di cui era Presidente, ai continui irrituali rapporti intercorsi tra Girardi e i rappresentanti delle RTI come emerso nell'indagine penale, si ritiene di determinare nella misura del 70% l'entità dell'apporto causale di Girardi; diversamente, avendo l'Adinolfi assunto una posizione ancillare rispetto a Girardi, ma comunque

significativa ai fini della produzione del danno, si ritiene di determinare nella misura del 30% l'entità dell'apporto causale della stessa.

Pertanto, tali considerazioni inducono il Collegio a determinare l'addebito a carico di Girardi in € 304.166,00 e a carico di Adinolfi in € 130.356,00.

9. Infine, in considerazione dell'oggettivo grave comportamento dei convenuti, consistente nella violazione di elementari doveri e obblighi d'ufficio, non si ravvisano i presupposti per l'esercizio del potere riduttivo.

10. Alla luce delle esposte considerazioni, la domanda della Procura erariale va accolta nei sensi indicati in motivazione, conseguendone la condanna di Girardi e di Adinolfi al pagamento rispettivamente di € 304.166,00 e € 130.356,00 in favore della Regione Campania. Sulla predetta somma dovrà essere applicata la rivalutazione monetaria calcolata secondo gli indici ISTAT dai singoli pagamenti; sono dovuti, altresì, gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.

11. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da separata nota.

PQM

la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Campania, definitivamente pronunciando sulla domanda come in atti proposta dalla Procura regionale, condanna: Adinolfi Maria al pagamento in

favore della Regione Campania della somma di € 130.356,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria come in motivazione; Girardi Francesco al pagamento in favore della Regione Campania della somma di € 304.166,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria come in motivazione.

Condanna, altresì, le parti soccombenti al pagamento in favore dell'Erario delle spese di giudizio liquidate dal funzionario di Segreteria con nota a margine del presente atto ex art. 31 comma 5 c.g.c.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio dell'8 febbraio 2024.

Estensore

Presidente

Michele Minichini

Paolo Novelli

(firma digitale)

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 11/06/2024

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)